

PROCEDURA INERENTE
ALLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in data 10 novembre 2010 e da ultimo modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2021



PREMESSA

La presente procedura relativa alle operazioni con parti correlate del Gruppo Pierrel (la “**Procedura OPC**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (“**Pierrel**” o la “**Società**”) nella riunione del 10 novembre 2010, previo parere favorevole di tutti gli amministratori indipendenti della Società allora in carica, tutti presenti alla suddetta riunione consiliare, ai sensi dell’articolo 2391-*bis* del codice civile, del Regolamento recante le disposizioni in materia di parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento CONSOB**”), e da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel (il “**CdA**”) nella seduta del 23 dicembre 2021.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura OPC si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Parti Correlate*.

1. OBIETTIVI

- 1.1 La Procedura OPC individua i principi ai quali Pierrel si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle OPC (come *infra* definite) eseguite da Pierrel, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.
- 1.2 Ai fini dell’individuazione delle OPC ai sensi della presente Procedura OPC, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.
- 1.3 Il CdA *pro tempore* in carica valuta periodicamente con cadenza almeno triennale, tenendo conto, tra l’altro, dell’efficacia della Procedura OPC riscontrata nella prassi applicativa, nonché delle segnalazioni e delle osservazioni eventualmente ricevute dagli altri organi sociali, l’efficacia della Procedura OPC e la necessità e/o l’opportunità di procedere ad una revisione della stessa.
- 1.4 Gli obblighi di trasparenza informativa di cui alla Procedura OPC si aggiungono e non sostituiscono gli obblighi di *disclosure* previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dal Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (il “**MAR**”).

2. RESPONSABILI

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 15, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è il CdA.

3. FONTI

- 3.1 La Procedura OPC è redatta in conformità e ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
 - il Regolamento CONSOB;
 - il TUF;
 - il Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”);



- il MAR; e
- il codice civile italiano, approvato con il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.

3.2 Nella applicazione della Procedura OPC, la Società tiene conto delle indicazioni e degli orientamenti per l'applicazione del Regolamento CONSOB di volta in volta forniti dalla CONSOB.

4. DEFINIZIONI

4.1 In aggiunta ai termini definiti in altre parti della presente Procedura OPC, i seguenti termini e locuzioni (incluse le relative variazioni grammaticali) utilizzati con le lettere maiuscole avranno il significato di seguito specificato per ciascuno di essi:

- 4.1.1 “**Amministratori Coinvolti nell’OPC**”: indica gli amministratori della Società *pro tempore* in carica che, con riferimento a una OPC, abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- 4.1.2 “**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori della Società *pro tempore* in carica qualificati come indipendenti dal CdA in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF.
- 4.1.3 “**Amministratori Non Correlati**”: indica gli amministratori della Società *pro tempore* in carica diversi dalle controparti delle società del Gruppo Pierrel nell’ambito di una determinata OPC e dalle loro parti correlate.
- 4.1.4 “**Comitato**”: indica il comitato della Società *pro tempore* in carica per le operazioni con Parti Correlate istituito ai sensi del Regolamento CONSOB.
- 4.1.5 “**Documento Informativo**”: indica il documento informativo riassuntivo dei principali termini e condizioni di una OPC da pubblicarsi ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CONSOB e redatto in conformità all’Allegato 4 al Regolamento CONSOB.
- 4.1.6 “**Gruppo Pierrel**”: indica la Società e tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Pierrel.
- 4.1.7 “**Indici di Rilevanza**”: indica i seguenti indici, utilizzati ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza:

- (i) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell’OPC e: (a) il patrimonio netto della Società tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Pierrel; ovvero, se maggiore (b) la capitalizzazione di Pierrel rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è pari:

- (a) per le componenti in danaro, all’ammontare complessivo pagato alle/dalle controparti contrattuali;



- (b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il relativo *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note alla data di approvazione dell'OPC da parte del CdA, il controvalore dell'OPC è pari al valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (ii) indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo di Pierrel. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Pierrel. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per le OPC aventi ad oggetto l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento della Società, quale numeratore deve essere considerato il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le OPC aventi ad oggetto l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento della Società, quale numeratore deve essere considerato:

- (a) in caso operazioni di acquisizione, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; o
- (b) in caso di operazioni di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le OPC aventi ad oggetto l'acquisizione o la cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, quale numeratore deve essere considerato:

- (a) in caso operazioni di acquisizione, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'OPC; o
- (b) in caso di operazioni di cessione, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;

- (iii) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Pierrel. I dati da utilizzare ai fini di tale calcolo devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Pierrel. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

4.1.8 “**OPC**”: indica qualunque operazione definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti.

4.1.9 “**OPC di Maggiore Rilevanza**”: indica le OPC:

- (i) per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica OPC, superi la soglia del 5%;



- (ii) eseguite con la società quotata controllante Pierrel (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a tale società controllante e che risultino a loro volta correlati anche a Pierrel, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore alla soglia del 2,5%; e
- (iii) che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali quali marchi e brevetti) o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore alla soglia del 2,5%. La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al CdA, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del collegio sindacale della Società.

4.1.10 **“OPC di Minore Rilevanza”**: indica tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC Esigüe.

4.1.11 **“OPC Esigüe”**: indica le OPC il cui valore assoluto, come determinato dal CdA, sia uguale o inferiore a Euro 100.000,00 qualora la Parte Correlata sia (a) una persona fisica; oppure (b) una persona giuridica o altra entità (ivi incluse le associazioni professionali) che sia Parte Correlata in virtù di legami intercorrenti con una persona fisica di cui alla lettera (a); ovvero non superiore ad Euro 200.000,00 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera (b).

4.1.12 **“OPC Ordinarie”**: indica le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e della società controllata per il tramite della quale la Società compie l'operazione e/o, qualora rilevante, del Gruppo Pierrel.

Per la definizione di “attività operative ordinarie” e “attività finanziaria ordinaria”, nonché valutare se una OPC rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, il CdA adotterà i criteri generali di volta in volta individuati dalla CONSOB con propri provvedimenti.

4.1.13 **“Parte Correlata”**: indica i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, di volta in volta vigenti.

4.1.14 **“Società di Minori Dimensioni”**: indica le società le cui azioni siano quotate sul Mercato Telematico Azionario per le quali né l'attivo patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino l'importo di Euro 500.000.000,00.

4.2 Le definizioni – funzionali a quelle di Parti Correlate e OPC – di **“controllo”**, **“controllo congiunto”**, **“influenza notevole”**, **“dirigenti con responsabilità strategiche”**, **“stretti familiari”** e **“joint ventures”** sono quelle individuate ai sensi dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, di volta in volta vigenti.

4.3 Si riporta in Appendice alla presente Procedura OPC, per facilità di lettura, un estratto delle definizioni di OPC e di Parti Correlate ai sensi dei principi contabili adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 attualmente vigenti, nonché delle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali. L'Appendice si intenderà aggiornata automaticamente per riflettere le modifiche dei principi contabili di



riferimento, senza applicazione delle disposizioni previste per la modifica della presente Procedura OPC.

5. COMITATO

- 5.1 Il Comitato è composto da tre Amministratori Indipendenti ovvero, nel caso in cui la Società sia qualificabile come una Società di Minori Dimensioni, da tre Amministratori non esecutivi, di cui almeno due Amministratori Indipendenti. I membri del Comitato vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del CdA, che ne nomina anche il Presidente. Salvo diversa determinazione del CdA al momento della nomina, la durata in carica dei membri del Comitato è equiparata a quella del CdA del quale sono membri e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del CdA determina l'immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo.
- 5.2 Ove soddisfatti i requisiti necessari summenzionati, i compiti del Comitato evidenziati ai sensi della presente Procedura OPC potranno essere svolti da parte del "Comitato per il Controllo Interno" della Società, qualora istituito.
- 5.3 Il Comitato ha, in particolare, il compito di:
- esprimere un parere preventivo e vincolante su ogni eventuale modifica da apportare alla Procedura OPC, nonché sulle proposte da sottoporre all'assemblea degli azionisti della Società in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal CdA nell'ambito della definizione della Procedura OPC;
 - esprimere un parere motivato vincolante – da allegare al verbale della riunione del Comitato - per le OPC di Maggiore Rilevanza e non vincolante per le OPC di Minore Rilevanza sull'interesse della Società al compimento della OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - supportare le funzioni aziendali competenti nelle verifiche preliminari relative all'individuazione delle Parti Correlate e delle OPC ai sensi della Procedura OPC e della normativa vigente di tempo in tempo.
- 5.4 Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che abbiano maturato una competenza specifica sulle materie oggetto di interesse, al fine di esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità di una OPC e: (a) per le OPC di Minore Rilevanza, con un limite di spesa di massimi Euro 100.000,00 per singola OPC; e (b) per le OPC di Maggiore Rilevanza, senza limiti di spesa. Il Comitato dovrà accertare preventivamente l'indipendenza e la professionalità degli esperti selezionati, nonché l'assenza di conflitti di interesse anche tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4 del Regolamento CONSOB.
- 5.5 Nella prima riunione utile successiva alla costituzione del Comitato, il CdA approva un apposito regolamento organizzativo del Comitato.
- 5.6 Qualora: (a) con riferimento a specifiche OPC di Maggiore Rilevanza, uno o più membri del Comitato non sia qualificabile come Amministratore Non Correlato; o (b) con riferimento a specifiche OPC di Minore Rilevanza, due o più membri del Comitato non siano qualificabili come Amministratori Non Correlati, si applicheranno i seguenti presidi organizzativi equivalenti a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento CONSOB:



- (i) nel caso in cui nel Comitato dovessero residuare almeno due Amministratori Non Correlati, il parere previsto dalla Procedura OPC sarà rilasciato da tali amministratori, sempreché la relativa delibera sia adottata all'unanimità;
- (ii) nel caso in cui nel Comitato dovesse residuare un numero di Amministratori Non Correlati inferiore a due, il parere previsto dalla Procedura OPC sarà rilasciato dal collegio sindacale della Società, sempreché i sindaci non siano, nell'ambito della specifica OPC oggetto di parere, una controparte della Società o una parte correlata di tale controparte. A tal fine, i componenti del collegio sindacale della Società, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC oggetto di parere, ne daranno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non potessero essere applicati, il parere di cui al presente Articolo 5 sarà rilasciato da un esperto indipendente nominato dal CdA che non abbia conflitti di interesse.

6. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE – TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VALUTAZIONE DELLE OPC

- 6.1 La rilevazione della qualifica di Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società, per il tramite della propria funzione *Internal Auditing*, dichiara sotto la propria responsabilità di “non essere” o “essere” una Parte Correlata. In tale ultimo caso, la Parte Correlata dovrà altresì comunicare alla funzione *Internal Auditing* della Società i dati e le informazioni relativi agli altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi, rilevanti ai sensi della definizione di Parte Correlata di volta in volta vigente.
- 6.2 Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Pierrel e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
- (i) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
 - (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla funzione *Internal Auditing* della Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e l'aggiornamento delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Paragrafo 6.1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento CONSOB, la Società ha ritenuto di estendere l'applicazione della presente Procedura OPC alle entità in cui una persona fisica che controlla (anche congiuntamente con altri soggetti), esercita un'influenza notevole su, o è un Dirigente con Responsabilità Strategiche di, Pierrel, a sua volta, eserciti un'influenza notevole o sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche della stessa (o di una sua controllante).

- 6.3 Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni e/o dei dati trasmessi ai sensi del presente Articolo 6 dovrà essere comunicata per iscritto alla funzione *Internal Auditing* della Società entro sette giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.
- 6.4 Sarà cura della funzione *Internal Auditing* della Società, d'intesa con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, costituire e mantenere aggiornato un *data base* di tutte le Parti Correlate (il “**Registro Parti Correlate**”) nel quale siano indicate le seguenti informazioni:



- nome e cognome, ragione sociale o denominazione della Parte Correlata;
- natura del rapporto di correlazione;
- periodo di correlazione.

- 6.5 La funzione *Internal Auditing* della Società e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società provvedono a comunicare per iscritto a ciascun amministratore, sindaco, dirigente con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Pierrel o del soggetto che eventualmente controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate.
- 6.6 Le società controllate e collegate di Pierrel hanno la responsabilità di dare tempestiva informativa alla Società con riferimento alle OPC da esse concluse. La lista aggiornata delle Parti Correlate alla Società è resa disponibile in apposita sezione dell'intranet aziendale di cui hanno visione anche le società controllate e collegate a Pierrel.
- 6.7 Nei casi in cui la Società, per mezzo delle proprie funzioni *Internal Auditing* e *Investor Relator*, debba pubblicare, ai sensi della normativa applicabile in materia di OPC, un Documento Informativo, il CdA trasmetterà tempestivamente alle proprie funzioni *Internal Auditing* e *Investor Relator* tutte le informazioni e/o i documenti necessari affinché tali adempimenti siano eseguiti in conformità con la normativa vigente.

7. Identificazione delle OPC

- 7.1 Prima del compimento di qualsiasi operazione, ovvero prima dell'assunzione di qualsiasi impegno, i soggetti competenti che intendono eseguire tale operazione devono accertarsi, prima di avviarne le trattative, con il supporto della funzione *Internal Auditing* della Società, se la controparte di tale operazione sia iscritta o meno nel Registro Parti Correlate o se, in ogni caso, la controparte sia qualificabile come Parte Correlata. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, l'Amministratore Delegato della Società (o, in alternativa, il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione della relativa operazione) avrà la responsabilità di effettuare la precedente verifica con riferimento al beneficiario ultimo dell'operazione.
- 7.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente Paragrafo 7.1, il soggetto competente che intende compiere l'OPC comunica all'Amministratore Delegato della Società, al Direttore Generale della Società, alla funzione *Internal Auditing* della Società e al Comitato, non appena disponibili: (a) le motivazioni sottese all'intenzione di avviare le trattative per eseguire l'OPC; (b) i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione verificata sulla base di quanto previsto dal Registro Parti Correlate; (c) una descrizione dei principali termini e condizioni, anche economiche, dell'OPC, nonché una stima della relativa tempistica; e (d) eventuali altre operazioni concluse con la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati. Qualora le condizioni della prospettata OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato può sottoporre richieste di approfondimento e chiarimento.
- 7.3 Ricevuta la comunicazione, la funzione *Internal Auditing* della Società, con il supporto dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale della Società, anche consultandosi con il Comitato, verifica se l'OPC: (a) sia qualificabile come OPC Esigua, come OPC di Minore Rilevanza o come OPC di Maggiore Rilevanza; e (b) se rientri fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura ai sensi del successivo Articolo 13. Nel caso in cui l'OPC fosse qualificabile come OPC di Minore Rilevanza, verrà valutata la sua eventuale cumulabilità con altre OPC in conformità con quanto previsto dall'Articolo 11 che segue. In particolare, qualora la Società, nel corso dell'esercizio,



abbia concluso con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a questa ultima sia alla Società stessa, più OPC di Minore Rilevanza, verrà determinato se tali OPC siano omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario. Nel caso in cui – per qualsiasi ragione – le OPC si considerassero cumulabili ai sensi dell'Articolo 11 che segue, la rilevanza di tali OPC dovrà essere determinata sommando il valore di ciascuna OPC, ottenuto applicando ciascun Indice di Rilevanza, e, ove in applicazione anche di uno solo degli Indici di Rilevanza le OPC cumulativamente considerate raggiungano le soglie di cui al precedente Paragrafo 4.1.7, le stesse dovranno essere oggetto di un (unico) Documento Informativo. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi del Regolamento CONSOB a tali fini.

- 7.4 La funzione *Internal Auditing* della Società dispone istruzioni operative interne volte ad assicurare che il Comitato riceva tempestivamente un adeguato flusso di informazioni inerenti le OPC.

8. MODALITÀ CON CUI SI ISTRUISCONO E SI APPROVANO LE OPC

8.1. Procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza

- 8.1.1 La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al CdA che delibera all'esito di un esame approfondito delle OPC e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalle informazioni e dalla documentazione necessarie al fine di illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC dovrebbero essere concluse.
- 8.1.2 Fermo restando l'articolo 2391 del codice civile, gli eventuali Amministratori Coinvolti nell'OPC sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle delibere relative all'OPC, pur essendo la loro presenza computata ai fini del *quorum* costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto della Società e fermo restando che i medesimi potranno partecipare alla discussione nel corso della riunione.
- 8.1.3 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle OPC di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. In particolare, il flusso informativo di cui al presente Paragrafo dovrà riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'OPC, nonché gli eventuali rischi per Pierrel e/o il Gruppo Pierrel.
- 8.1.4 Il CdA delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato. Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi della Società e/o al CdA, a seconda dei casi. I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. In particolare, il parere del Comitato sarà considerato:
- (i) favorevole, nel caso in cui esprima integrale condivisione dell'OPC;
 - (ii) favorevole ma condizionato, nel caso in cui la condivisione dell'OPC sia subordinata all'accoglimento di specifici rilievi e/o richieste di modifica formulati dal Comitato nell'ambito del medesimo parere. In tale circostanza, il CdA potrà darà esecuzione all'OPC di Maggiore Rilevanza in questione senza necessità di ottenere un nuovo parere del Comitato solo a condizione che tali rilievi e/o richieste di modifica siano integralmente



recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'OPC di Maggiore Rilevanza in questione;
o

- (iii) negativo, nel caso in cui esprima una non condivisione dell'OPC nel suo complesso. Fermo restando quanto precede, il parere del Comitato che, pur contenendo rilievi e/o osservazioni su uno o più specifici aspetti dell'OPC di Maggiore Rilevanza in questione, si esprima in conclusione a favore del compimento dell'OPC non sarà considerato un parere negativo, fermo restando che in tal caso il parere dovrà descrivere le motivazioni per le quali i rilievi e/o le osservazioni formulate nel parere non abbiano inficiato il giudizio finale del Comitato di condivisione dell'OPC.

8.1.5 In conformità con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento CONSOB, il CdA può approvare le OPC di Maggiore Rilevanza nonostante l'eventuale parere contrario del Comitato, a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile dall'assemblea della Società (c.d. meccanismo di *whitewash*), a condizione che:

- (i) il meccanismo di *whitewash* sia espressamente previsto dallo statuto della Società;
- (ii) alla riunione assembleare sia presente un numero di azionisti della Società non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- (iii) la delibera dell'Assemblea sia approvata con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società a tal fine; e
- (iv) la maggioranza degli azionisti della Società non correlati votanti in Assemblea non abbia espresso voto negativo al compimento dell'OPC.

8.1.6 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche mediante società controllate da Pierrel, la Società predispone un Documento Informativo.

8.1.7 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza il relativo Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC da parte del CdA ovvero, qualora il CdA deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione da parte del CdA della proposta da sottoporre all'assemblea della Società. Nel medesimo termine, il parere del Comitato e/o dell'esperto indipendente all'uopo incaricato è messo a disposizione del pubblico in allegato al Documento Informativo o sul sito internet di Pierrel.

8.1.8 Qualora un'OPC sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le informazioni richieste ai sensi del Regolamento CONSOB vigente.

8.2. Procedura per le OPC di Minore Rilevanza

8.2.1 La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente espressamente previsto nel seguito, si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

8.2.2 L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta agli organi delegati di Pierrel (i "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato di Pierrel. Nel caso in cui non esistano Delegati, la competenza per l'approvazione delle



OPC di Minore Rilevanza spetta al CdA. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del CdA le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti. In tal caso, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, qualora ve ne siano, fermo restando l'articolo 2391 del codice civile, sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle relative delibere, pur essendo la loro presenza computata ai fini del *quorum* costitutivo della relativa riunione consiliare previsto dalla legge o dallo statuto della Società e fermo restando che i medesimi potranno partecipare alla discussione nel corso della riunione.

- 8.2.3 In caso di OPC di Minore Rilevanza, le informazioni e la documentazione a supporto (che devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'OPC, nonché gli eventuali rischi per Pierrel e/o il Gruppo Pierrel), sono trasmesse al Comitato non appena disponibili e comunque almeno tre giorni prima della riunione. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali diversi termini il cui rispetto sia ritenuto necessario dal Comitato stesso per un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa. Il Comitato potrà in ogni caso richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'OPC.
- 8.2.4 In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato assunto – *mutatis mutandis* – in conformità con le modalità indicate nel precedente Paragrafo 8.1.3.
- 8.2.5 I Delegati o il CdA (a seconda dei casi) riferiscono con periodicità almeno trimestrale in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al CdA (nel caso dei Delegati), al collegio sindacale della Società e al Comitato in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.
- 8.2.6 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, Pierrel deve mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un Documento Informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali la Società ha ritenuto di eseguire le operazioni anche in presenza del parere negativo del Comitato. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al Documento Informativo o sul sito internet di Pierrel.
- 8.2.7 La Società predisporre il medesimo Documento Informativo di cui al Paragrafo 8.2.6. che precede anche nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia stato determinato dal cumulo di OPC di Minore Rilevanza, in conformità a quanto stabilito dall'Articolo 11 che segue. Si precisa che in questa ultima ipotesi la Società predisporrà un unico Documento Informativo per tutte le OPC oggetto di cumulo. In tali casi, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'OPC o dalla conclusione del contratto che determina il superamento degli Indici di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo.
- 8.2.8 Qualora le OPC che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, italiane o estere, dalla Società, il relativo Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Pierrel ha avuto notizia dell'approvazione della relativa OPC (o della conclusione del contratto) da parte della società controllata. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF, Pierrel impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo.



8.3. Operazioni di competenza assembleare

- 8.3.1 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o dello statuto di Pierrel, l'approvazione di una o più OPC sia di competenza dell'assemblea dei soci di Pierrel o debba essere autorizzata da quest'ultima, nella fase delle trattative, dell'istruttoria e dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea della Società si applicano le medesime procedure di cui, rispettivamente, al Paragrafo 8.1 o al Paragrafo 8.2 che precedono, a seconda della natura della OPC (OPC di Maggiore Rilevanza o OPC di Minore Rilevanza).
- 8.3.2 Con riferimento alle OPC di cui al precedente Paragrafo 8.3.1, alla proposta di delibera approvata dal CdA è allegato il parere del Comitato e/o degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

9. PROCEDURE APPLICABILI NEL CASO IN CUI PIERREL SIA QUALIFICABILE COME UNA SOCIETÀ DI MINORI DIMENSIONI

- 9.1 Nel caso in cui, in qualsiasi momento, dal bilancio consolidato approvato da Pierrel dovesse risultare che Pierrel è una Società di Minori Dimensioni, negli esercizi successivi: (a) il Comitato potrà essere costituito da tre Amministratori non esecutivi, di cui almeno due Amministratori Indipendenti; e (b) la Società applicherà, anche per le OPC di Maggiore Rilevanza, la procedura indicata per le OPC di Minore Rilevanza prevista al Paragrafo 8.2 che precede, fermi la riserva di competenza in capo al CdA a deliberare su tutte le OPC di Maggiore Rilevanza e l'obbligo di redigere un Documento Informativo per ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza.
- 9.2 Ove, per due esercizi consecutivi, anche uno solo dei due parametri necessari per la qualificazione di Pierrel come Società di Minori Dimensioni non sia soddisfatto, le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 9.1 non saranno più applicabili.

10. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE

- 10.1 La Società riceve tempestivamente dalle proprie controllate, sia direttamente che indirettamente, italiane ed estere, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di predisporre, qualora necessario, il Documento Informativo da pubblicare nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento CONSOB e dalla presente Procedura OPC.
- 10.2 Nel caso in cui Pierrel esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo Pierrel, con parti correlate a Pierrel, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nei Paragrafi 8.1 8.2 e 8.3 che precedono, a seconda dei casi. In tale circostanza, il parere previsto dalla Procedura OPC deve indicare anche le valutazioni effettuate dal Comitato sull'interesse della Società e/o della società direttamente o indirettamente controllata interessata al compimento della OPC in questione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

11. MECCANISMO DELLA CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI

- 11.1 La funzione *Internal Auditing* della Società dovrà mantenere traccia di tutte le OPC di Minore Rilevanza eseguite dalla Società allo scopo di verificare, a posteriori, se tali operazioni aggregate ad altre possano determinare il superamento di uno o più Indici di Rilevanza.



11.2 Le OPC di Minore Rilevanza concluse nel corso di un unico esercizio – anche se concluse da società controllate italiane o estere – se “cumulativamente considerate” (sommate) superino la soglia stabilita per le OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente Paragrafo 4.1.7 saranno oggetto di un apposito Documento Informativo, che dovrà contenere informazioni su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo.

11.3 Sono cumulabili le OPC:

- (i) concluse nel corso del medesimo esercizio;
- (ii) concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a tale parte correlata sia alla Società;
- (iii) tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

12. DELIBERE QUADRO

12.1 Ai fini della presente Procedura OPC è ammessa l'adozione da parte del CdA di delibere-quadro relative a serie di OPC omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal CdA. In tal caso le delibere-quadro:

- (i) hanno una efficacia non superiore a un anno;
- (ii) devono avere ad oggetto OPC sufficientemente determinate e indicare almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento, nonché la motivazione delle condizioni previste.

12.2 Le delibere-quadro sono adottate dal CdA in conformità con quanto previsto dai precedenti Paragrafi 8.1 e 8.2, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate.

12.3 Al CdA, al collegio sindacale della Società e al Comitato deve essere inviata, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro.

12.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del CdA, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare in esecuzione di tale delibera-quadro nel relativo periodo di riferimento superi uno o più degli Indici di Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo.

12.5 Alle singole OPC concluse in esecuzione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti Paragrafi 8.1, 8.2 e al precedente Articolo 9. Le OPC concluse in esecuzione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo pubblicato dalla Società non sono computate ai fini del cumulo previsto ai sensi del precedente Articolo 11.

13. CASI DI ESENZIONE

13.1 In aggiunta ai casi per i quali lo stesso Regolamento CONSOB prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina, tra cui anche le OPC Esigue, Pierrel si avvale delle esenzioni di seguito indicate, previste, in via opzionale, dal Regolamento CONSOB, per effetto delle quali sono escluse dalla disciplina contenuta nella presente Procedura OPC, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento CONSOB:

- (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea della Società ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;



- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (b) nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; e
 - (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (iii) fatti salvi gli obblighi di cui al successivo Paragrafo 13.2, le OPC Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, per tali intendendosi le condizioni a cui un'operazione di natura, entità e rischio analoghi a quelli dell'OPC in questione sarebbe conclusa tra parti non correlate;
- (iv) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Pierrel, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo Paragrafo 13.3) di altre Parti Correlate;
- (v) le OPC urgenti adottate in conformità alle previsioni di cui al presente Articolo 13, nonché dello statuto della Società;
- (vi) le delibere assembleari aventi ad oggetto la determinazione o la modifica dei compensi da attribuirsi ai membri del CdA e/o del collegio sindacale della Società ai sensi degli articoli 2389, comma 1 e 2402 del codice civile.

13.2 In relazione alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, Pierrel: (a) comunica alla CONSOB la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'OPC sia un'OPC Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro, entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC da parte dell'organo competente o, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o, nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, dall'approvazione da parte del CdA della proposta da sottoporre all'assemblea della Società; e (b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista dal precedente Paragrafo 13.1(iii). In tali casi, il Comitato, nel corso della prima riunione utile successiva alla ricezione delle informazioni di cui al presente Paragrafo, e comunque con cadenza semestrale, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

13.3 Ai fini dell'esenzione di cui al precedente Paragrafo 13.1(iv), si considerano significativi: (a) gli interessi per i quali possa essere individuato un valore economico dell'OPC superiore alla soglia di esiguità di cui al precedente Paragrafo 4.1.11; (b) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati



conseguiti dalle società controllate o collegate della Società con le quali l'operazione è posta in essere; (c) gli interessi del soggetto che controlla Pierrel, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a, Pierrel, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in Pierrel; e (d) gli interessi – qualunque sia il valore economico individuabile nell'OPC – come valutati di volta in volta dal CdA con riferimento ad ogni singola eventuale OPC.

13.4 Fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB per le OPC di Maggiore Rilevanza, l'esenzione di cui al precedente Paragrafo 13.1(v) è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- (i) l'OPC non deve essere di competenza dell'assemblea, né deve essere necessaria una sua autorizzazione da parte dell'assemblea;
- (ii) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un Delegato, il Presidente del CdA deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'OPC. Nel caso in cui il Presidente del CdA, nel contesto dell'OPC da compiere, non possa essere considerato quale Amministratore Non Correlato, i membri del Comitato devono essere informati delle ragioni d'urgenza prima del compimento dell'OPC;
- (iii) ferma l'efficacia delle OPC eseguita in esecuzione della delibera del CdA, la prima assemblea della Società deve deliberare, in maniera non vincolante, in merito a tali OPC;
- (iv) il CdA che convoca l'assemblea della Società tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (iii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (v) il collegio sindacale della Società deve riferire all'assemblea di Pierrel di cui al precedente punto (iii) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (vi) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iv) e (v) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea della Società di cui al precedente punto (iii) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nel relativo Documento Informativo; e
- (vii) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea della Società di cui al precedente punto (iii), dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

13.5 Le esenzioni di cui al presente Articolo 13 si applicano anche alle OPC eseguite dalla Società per il tramite delle proprie società direttamente o indirettamente controllate ai sensi del precedente Articolo 10.

13.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società informa su base almeno annuale il Comitato con riguardo alle operazioni escluse ai sensi del Regolamento CONSOB e del presente Articolo 13, indicando la natura dell'operazione e fornendo oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.

14. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE ADOTTATE EXARTICOLO 154-BIS DEL TUF

Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-bis del TUF, le informazioni periodiche sulle OPC di Maggiore Rilevanza, sulle OPC di Minore Rilevanza

e sulle OPC poste in essere per il tramite di società controllate di cui ai precedenti Articoli sono altresì fornite al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pierrel.

15. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO

Il collegio sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare: *(a)* sulla conformità della presente Procedura OPC alle prescrizioni del Regolamento CONSOB; e *(b)* sulla osservanza e corretta applicazione della presente Procedura OPC, e ne riferisce all'assemblea della Società ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPC E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di Parti Correlate e di OPC secondo i principi contabili internazionali Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di "Parte Correlata", una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

OPC

Un'OPC è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9] 2.



2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “OPC” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (*Accordi per un controllo congiunto*) e nello IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con Responsabilità Strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche di una società sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti Familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Capua, 20 dicembre 2021

A: Pierrel S.p.A. (alla c.a. del Presidente del C.d.A., Dr. Raffaele Petrone)

Da: Avv. Mauro Fierro, Dr.ssa Alessandra Piccinino e Avv. Maria Paola Bifulco (Comitato per le Operazioni con Parti Correlate)

Oggetto: **Parere inerente alle modifiche e integrazioni alla procedura interna disciplinante le operazioni con parti correlate che formeranno oggetto di discussione nel corso del c.d.a. del 23 dicembre 2021.**

PREMESSA

Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, così come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**"), Pierrel S.p.A. ("**Pierrel**" o la "**Società**") ha adottato una procedura inerente alla disciplina delle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") che, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione 10 novembre 2010, è stata successivamente aggiornata e modificata a seguito delle riunioni del 13 giugno 2012, del 3 febbraio 2014 e, da ultimo, del 27 aprile 2018.

A tale disciplina, pertanto, è stato sottoposto il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società (il "**Comitato**") chiamato ad esprimere un parere preventivo in merito: (a) a qualsiasi operazione (che, sulla scorta di un qualsiasi titolo giuridico ed a prescindere dalla previsione di un corrispettivo, comportino comunque un "*trasferimento di risorse, servizi obbligazioni*") che la Società intenda concludere, direttamente o per il tramite di proprie controllate, con parti correlate (le "**OPC**"); e (b) a qualsiasi modifica che la Società intenda apportare alla Procedura.

In data 26 aprile 2021, con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della Società del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, il Comitato precedentemente in vigore è cessato dalla carica, in dipendenza dell'intervenuta scadenza del mandato di tutto il Consiglio di Amministrazione della Società, così che, nella medesima Assemblea, si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2023 e, quindi, anche alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Conseguentemente, sono stati nominati i membri del Comitato nella sua attuale composizione - nelle persone dell'avv. Mauro Fierro (Amministratore indipendente, presidente del Comitato), della dr.ssa Alessandra Piccinino (Amministratore indipendente, componente) e dell'avv. Maria Paola Bifulco (Amministratore non esecutivo, componente) - al quale è demandata la competenza a rendere il parere riguardante il tema di cui in oggetto.

1. - Le modifiche e le integrazioni alla disciplina prevista per le operazioni con parti correlate.

Le modifiche e le integrazioni che costituiscono l'oggetto del presente documento sono finalizzate ad adeguare la Procedura attualmente in vigore agli aggiornamenti normativi da ultimo intervenuti, secondo quanto risulta dalla bozza che è stata messa a disposizione di tutti i componenti del Comitato da parte del *management* della Società e che è stata, inoltre, conservata agli atti di quest'ultima.

In tale prospettiva, merita di essere evidenziato che, con Delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, la Consob ha approvato, con efficacia dal 1° luglio 2021, alcune modifiche al Regolamento al fine di recepire la Direttiva (UE) 2017/828 (*Shareholder Rights Directive 2*).

Gli interventi proposti in modifica rispetto alla versione vigente della Procedura sono, dunque, volti ad allineare quest'ultima alle suddette novità normative, le quali - in particolare ed in estrema sintesi - hanno riguardato i seguenti punti:

(i) Definizioni di "parte correlata" e "OPC": è stato introdotto un rinvio "mobile" alle definizioni di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

(ii) Obbligo di astensione: è stato previsto che gli "amministratori coinvolti nell'operazione" (definizione introdotta *ex novo* nel Regolamento) debbano obbligatoriamente astenersi dalla votazione consiliare;

(iii) Comitato OPC: è stato previsto che **(a)** in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato debba essere coinvolto "tempestivamente" nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, mediante la ricezione di un flusso informativo completo e "aggiornato"; e **(b)** il Comitato debba verificare preventivamente l'indipendenza dell'esperto eventualmente selezionato;

(iv) Operazioni di Importo Esiguo: l'esclusione di tali operazioni dall'ambito di applicazione della procedura ha perso il proprio carattere opzionale, con conseguente obbligo in capo agli emittenti di identificarle, prevedendo soglie differenziate in ragione (almeno) della natura della controparte (persona giuridica o persona fisica);

(v) Operazioni di Maggiore Rilevanza esentate: è stato introdotto l'obbligo per le società di **(a)** prevedere uno specifico flusso informativo periodico almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza esentate al fine di consentire agli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate lo svolgimento di un esame

sull'adeguatezza delle procedure, nonché di **(b)** dotarsi di procedure di verifica sulle esenzioni per operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato o standard con parti correlate.

Tanto opportunamente precisato, deve a questo punto osservarsi che le modifiche proposte, contenute nella nuova versione circolata della Procedura oggetto di valutazione da parte del Comitato, sono rispondenti agli adeguamenti resi necessari dai recenti interventi normativi, in relazione a tutti i diversi punti in precedenza illustrati.

2. - La rispondenza delle modifiche e delle integrazioni proposte alla vigente disciplina di settore.

Ed infatti, dall'esame dei diversi punti oggetto di valutazione emerge che la Procedura risultante a seguito delle modifiche e delle integrazioni proposte è corretta sotto il profilo formale e sostanziale, oltre che rispondente all'attuale disciplina di settore, rispetto alla quale si conforma in modo coerente e puntuale, sicché si esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Capua, 20 dicembre 2021

Avv. Mauro Fierro

Dr.ssa Alessandra Piccinino

Avv. Maria Paola Bifulco